

Normativa

Violazione misure restrittive: nuove responsabilità per le imprese 2026

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 211/2025, che attua a livello nazionale la Direttiva (UE) 2024/1226. Tale direttiva contiene **norme minime in materia di reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive europee** (come quelle nei confronti della Russia e della Bielorussia) e impone agli Stati membri di assicurarsi che le violazioni delle misure restrittive costituiscano un reato.

Il nuovo decreto introduce, quindi, nuovi reati nel Codice Penale all'interno del nuovo capo I-bis intitolato "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea" (cfr. articoli da 275-bis a 275-decies c.p.) che puniscono la violazione delle misure restrittive e degli obblighi da esse derivanti. La novità più dirompente del Decreto legislativo è costituita dall'ampliamento introdotto al catalogo dei reati presupposto alla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001. Infatti, a seguito della nuova normativa, il noto D. Lgs. 231/2001 sulla **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ricomprende ora anche i reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'UE**. Ciò significa che alla già piuttosto elevata responsabilità penale delle persone fisiche che commettono violazioni delle misure restrittive – che può arrivare a 6 anni di reclusione oltre alla multa fino a 250.000 euro – si aggiunge ora anche la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In base alla nuova disciplina la **sanzione pecuniaria** comminabile alle persone giuridiche può raggiungere fino al 5% del fatturato globale nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Qualora il fatturato globale non possa essere così determinato, la sanzione pecuniaria può raggiungere i 40 milioni. In caso di reiterazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. Inoltre, all'ente potrebbero applicarsi le penalizzanti **sanzioni interdittive** (come ad esempio l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni/licenze/divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti).

Infine, è da tenere presente che per le violazioni che coinvolgono prodotti a duplice uso (cfr. Reg. (UE) 821/2021) o attrezzature militari è prevista una disciplina più severa.

Il D. Lgs. 211/2025 entrerà in vigore il prossimo 24 gennaio 2026 e di conseguenza le imprese dovranno svolgere la necessaria due diligence e adottare e implementare procedure idonee a eliminare (o quantomeno ridurre il più possibile) il rischio di commissione dei reati di cui trattasi.

Fonte: www.lawtelier.it – 19 gennaio 2026